

STATUTO

**COOPERATIVA TRE LAGHI
PICCOLA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN VIALE VENETO 7/M
Numero REA: MN - 215089
Codice fiscale: 01995890207
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2002 - Statuto completo;	2
---	---

Att. A al N. 64829
di Reg.

COOPERATIVA TRE LAGHI

Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.

STATUTO

Titolo I **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

Art. 1 - Con riferimento alla legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali", è costituita la Piccola Società Cooperativa Sociale "COOPERATIVA TRE LAGHI Piccola Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata".

Art. 2 - La Cooperativa ha sede in: Mantova Viale Veneto 7/M.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed unità locali.

Art. 3 - La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo II **SCOPI ed OGGETTO**

Art. 4 - La Cooperativa, che non ha fini di lucro, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e della cooperazione internazionale: democraticità, mutualità, solidarietà, impegno dei soci, priorità dei valori umani. Privilegia, inoltre, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, i rapporti con le Istituzioni pubbliche ed altre organizzazioni.

La Cooperativa è un'impresa che persegue - senza fini di lucro e mediante la solidale partecipazione dei soci e di terzi - l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale; all'inserimento sociale di persone svantaggiate, per dare la possibilità a ciascuno di sviluppare al massimo le proprie potenzialità.

Tale attività sarà realizzata con il contributo e il concorso di risorse fisiche professionali e di volontariato; risorse economiche provenienti dagli enti pubblici preposti, da liberalità, da attività lavorative e di servizio svolte dalla Cooperativa.

La Cooperativa può richiedere l'impiego di obiettori o di altro personale ed usufruire di servizi di volontariato anche da parte di persone non socie. Collabora, ove possibile, con altre associazioni di promozione umana.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, nazionale ed internazionale, per poter curare nel modo migliore gli interessi dei soci e della collettività.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione dei cittadini attraverso attività produttive e di servizi nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

Per raggiungere tale obiettivo la Cooperativa potrà svolgere e gestire, in forma autonoma o per conto terzi:

- l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, in forma fissa e/o ambulante, e con il sistema della tentata vendita di prodotti alimentari in genere e di prodotti e servizi appartenenti a qualsiasi settore merceologico;
- attività di produzione alimentare e non, di beni di consumo e durevoli;
- l'organizzazione e la gestione di attività di commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa e/o ambulante, con il sistema della tentata vendita di prodotti artigianali e/o artistici, sia nuovi sia usati, di prodotti per il corredo personale e/o domestico di qualsiasi tipo, nonché la produzione e l'assemblaggio di alcuni di questi prodotti;
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- l'assunzione di lavori di pulizie generali ed industriali, manutenzione e cura di giardini e del verde in genere, sia pubblico che privato, interventi di sanità ed igiene ambientale, interventi di riparazioni e manutenzioni in edifici pubblici e privati, civili ed industriali;
- l'assunzione di lavori di facchinaggio, movimentazione merci, posteggi, traslochi e servizi di trasporto pubblico e privato di merci in genere;
- la gestione di lavanderie a livello artigianale o industriale;
- la gestione di magazzini, depositi e parcheggi;
- la gestione di piazzole ecologiche per conto di soggetti pubblici e privati;
- l'assunzione di lavoro dei carrellisti;
- l'assunzione di lavori nel settore dell'edilizia, quali: costruzione, demolizione, restauro, ristrutturazione e manutenzione in genere;
- attività di lavorazione del ferro, carpenteria, saldatura ed assemblaggio in genere, verniciatura e sabbatura di qualsiasi materiale;
- l'assunzione di lavori di coibentazione e scoibentazione;
- l'assunzione di lavori in genere nel settore agricolo; compresa l'attività di agriturismo;
- l'assunzione di lavori nel settore grafico, litografico e fotografico, compreso il montaggio, la lettura ottica mediante scanner e la stampa di materiale pubblicitario e monografico, nonché di stampati e di editoriali di qualsiasi genere;
- l'assunzione di lavori di volantaggio e distribuzione di materiale pubblicitario;
- attività di import ed export di prodotti alimentari e non, di consumo e durevoli;
- attività di Agenzia viaggi;
- attività di formazione e di informazione.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni

imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Potrà pertanto per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto o l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere nell'interesse dei Soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti dei Soci tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà inoltre, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, a partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;
- instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere fideiussioni;
- dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;
- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai Soci predisponendo, all'uopo, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e Società Finanziarie, nonché acquistare Titolo di Stato nei limiti fissati dalla legge;
- costituire ed essere Soci di Società per azioni e Società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo stato Italiano, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché altri finanziamenti e contributi disposti;
- aderire a Consorzi ed Organismi che abbiano scopi simili a quelli della Società e che siano integrativi di essa prestando gli avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Titolo III SOCI

Art. 5 - Il numero dei Soci è limitato ad otto. Possono essere Soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi

partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 - Possono essere Soci della Cooperativa coloro che prestano la propria attività in uno dei settori oggetto della gestione sociale, comprese le persone svantaggiate di cui all'art. 4 legge 381/91, compatibilmente con il loro stato.

Art. 7 - Chi desidera diventare Socio deve possedere i requisiti legali e statutari e deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali, e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;
- b) i motivi della richiesta;
- c) entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Socio può essere solo la persona fisica.

Art. 8 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione, senza l'obbligo di specificare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, l'accettazione si intende come non avvenuta.

Art. 9 - I Soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta e della tassa di ammissione nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione;

b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti e regolamentati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci della Società Cooperativa, oltre al diritto individuale di cui all'art. 2422 del Codice Civile, hanno diritto, quando almeno un terzo del numero complessivo degli stessi lo richieda, di esaminare il libro delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se questo esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Art. 10 - La qualità di Socio si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di Socio la quota sarà rimborsata al Socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi possono chiedere che uno o più di essi succedano nella qualità di Socio, il designato diventa Socio a condizione che possieda i requisiti per l'ammissione e che la designazione venga accolta dal Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla morte del Socio.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., il recesso è consentito al Socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso e stabilirne i tempi e le modalità.

Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il Socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, i regolamenti in vigore e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta. In questi casi il Socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il Socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;
- d) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra i Soci.
- e) non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e ai principi della cooperazione.

Art. 13 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale oppure alla Autorità giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

Titolo IV

CAPITALE SOCIALE, QUOTE

Art. 14 - Il capitale sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di € 25,00 (euro venticinque/00) ciascuna o, se superiori, di un valore multiplo di tale importo;
b) dal fondo di riserva indivisibile che costituisce il patrimonio della Cooperativa.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- 1) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali;
- 2) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- 3) dalle quote eventualmente non rimborsate.

Art. 15 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Analogamente anche le azioni di partecipazione cooperativa non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Titolo V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 16 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art. 2429 - bis C.C. deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a favore delle persone svantaggiate alle quali rivolge la propria attività, dei soci, di altre persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate nel presente statuto.

Art. 18 - Nessun utile può essere distribuito ai Soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere integralmente destinata al fondo di riserva indivisibile, che costituisce il patrimonio della Cooperativa, fatta salva la destinazione del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31/01/1992 n° 59.

Titolo VI ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

A) Assemblea ordinaria dei Soci

Art. 20 -

- a) approva i programmi pluriennali ed annuali dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli Amministratori;
- c) nomina gli Amministratori, il Presidente del C. d. A., i Sindaci revisori ed il loro Presidente;
- d) determina i compensi per gli Amministratori ed i Sindaci
- e) delibera sull'eventuale emanazione di Regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli Amministratori. L'Assemblea ordinaria, oltre che entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio, deve essere convocata almeno un'altra volta nel corso dell'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione dei programmi sociali.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Sia il bilancio con la relazione degli Amministratori, sia i programmi pluriennali e annuali di attività debbono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Sindaci e inviati a tutti i Soci o messi a disposizione presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

A) Assemblea straordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria delibera su quanto previsto dalla legge nonché dallo statuto

Art. 21 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente oppure dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, presso la sede sociale od, altrove, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i Soci, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'Assemblea dei soci può venire convocata a mezzo telegramma o fax in cui sia indicato l'ordine del giorno e spediti a tutti i soci almeno 3 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento

delle formalità predette, l'assemblea si reputa regolamentare costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti pure tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 - L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è valida:

- in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei Soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla modificazione dell'oggetto sociale, l'assemblea straordinaria per essere valida deve essere costituita, in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei Soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci.

Art. 23 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e che non siano in mora nel versamento delle quote sociali.

Ciascun Socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta. I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri Soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Cooperativa. Ciascun Socio può rappresentare un solo Socio. Non possono essere delegati né gli Amministratori, né i Sindaci, né i dipendenti della Cooperativa.

Art. 24 - L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno cinque Soci l'Assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario il quale può essere anche una persona non Socia. Le votazioni avvengono per voto palese. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio e inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le votazioni dell'Assemblea sono palesi.

B) Consiglio di Amministrazione

Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili, salvo diverso regolamento. I Consiglieri hanno diritto a compenso, così come fissato dall'Assemblea dei Soci, oltre che il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Con deliberazione del Consiglio e con il parere favorevole dei Sindaci può essere previsto un compenso per l'espletamento di funzioni operative specificatamente attribuite. Gli Amministratori sono sempre revocabili, da

parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, 3° comma C.C., all'Amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dai componenti il Consiglio di Amministrazione; dura in carica tre anni. Egli ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed agli enti pubblici. Adotta i provvedimenti necessari per l'assunzione e il licenziamento del personale della Cooperativa ed esercita i propri poteri nell'ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Assieme al Presidente viene eletto un Vicepresidente che lo surroga in caso di assenza e di impedimento, o per delega specifica dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di 3 gg. prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Art. 27 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale nell'ambito dei piani pluriennali e dei bilanci di previsione approvati dall'Assemblea.

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad una giunta esecutiva, nonché ad altri suoi membri determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

C) Collegio Sindacale

Art. 29 - Nei casi previsti dalla legge o quando i Soci lo ritengano opportuno, verrà nominato il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea anche tra Soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. I Sindaci hanno diritto ad un compenso stabilito dall'Assemblea dei soci prima o all'atto di nomina e per tutta la durata della carica. Oltre al compenso i Sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 30 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi dell'atto costitutivo; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale; verifica la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla Società in pegno, cauzione o custodia.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro verbali.

Art. 31 - I Sindaci effettivi devono presenziare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio. I Sindaci non possono avere un rapporto di parentela inferiore al 3° grado con membri del Consiglio di Amministrazione. Gli stessi devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

Titolo VII REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 32 - E' vietata la distribuzione ai Soci di dividendi.

Le riserve Sociali non sono mai ripartibili fra i Soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai Soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici e per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/92 n. 59 e successive modificazioni.

Titolo VIII DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 33 - In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22, ultimo comma, nomina uno o più Liquidatori preferibilmente tra Soci, stabilendone i poteri.

Art. 34 - Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i Soci e la Cooperativa, oppure fra i Soci, in dipendenza del presente Statuto e della gestione sociale, deve essere decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Mantova. Il Collegio arbitrale opera

con poteri di amichevole compositore e giudicherà irritualmente e inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure.

Art. 36 - Per quanto non previsto dalle leggi vigenti e speciali sulla cooperazione, ne dal presente statuto, si farà riferimento all'Assemblea dei Soci.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 17 del D.L. 460/97

Namig Mustapho.

Alimano Hrous.

Bartol A Bdelshah *بدر الدين بشار*

MARKH

Ramun Bou

A PRESENTE COPIA COMPOSTA DA 8 FOGLI

CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO NEI MEI ATTI

MANOVA II

2 APR. 2002

